

# SCHEMA DI CONVENZIONE

tra il Comune di Camposano ed il soggetto attuatore dell'intervento con quota di edilizia residenziale sociale (E.R.S.) ai sensi dell'art.7 comma 5 della LRC n. 19/2009 e LRC n. 01/2011 e s.m.i..

L'anno duemila\_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Casa Comunale, presso l'ufficio di Segreteria, dinanzi a me dott.ssa \_\_\_\_\_, Segretario del Comune di Camposano, autorizzato a rogare tutti gli atti di cui è parte l'ente ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 267/2000, IV comma, lettera c) e domiciliato per la carica presso la sede comunale, sono comparsi:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Camposano, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica, che nel prosieguo sarà denominato semplicemente "Ente Comunale";

- Signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ che nel prosieguo del presente atto sarà denominato "Convenzionante";

## **PREMESSO CHE:**

- Il territorio del Comune di Camposano è normato dal P.R.G., approvato con Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli n. 563 del 05/07/2007, pubblicato sul B.U.R.C. n. 45 del 13/08/2007 e dal Regolamento Edilizio, approvato con D.P.G.P. n. 454 del 16 aprile 2002 successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14/2009;

- L'art. 7 comma 5 della LRC n. 19/2009 e ss.mm.ii. prescrive *“Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, con particolare riferimento alle altezze fissate dagli stessi strumenti purché nel rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dell’obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se l’intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell’immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge)”*;
- Con la DGR n. 356 del 08/08/2014, la Regione Campania ha approvato le Linee Guida per l’edilizia residenziale sociale (art.10 della Legge 23 maggio 2014, n.80);
- Con Decreto Dirigenziale AGC 16 - Governo del territorio, Beni Ambientali Paesistici – la Regione Campania ha stabilito i limiti di costo per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata;

**CONSIDERATO CHE:**

- Al fine di garantire ai residenti una dotazione minima di standard urbanistici, stabiliti per legge (DM 1444 del 2 aprile 1968), la LR n. 01/2011 ha previsto per i casi suddetti (art. 5 comma 5) il rispetto degli “standard urbanistici”, di cui al Decreto Ministeriale 1444/68, cioè di una quantità di spazi da destinare alle attrezzature necessarie alla vita associata, spazio inteso come superfici di terreno o volumi

edificati ed espresso in mq/ab;

- Per gli insediamenti residenziali, i "rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi", sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie. Tale quantità complessiva va ripartita nel modo appresso indicato:

a) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art 18 della Legge n. 765/68 come modificato dalla Legge 122/89 TOGNOLI);

b) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport;

c) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole d'obbligo;

d) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi ed altre.

### **CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:**

- L'intervento proposto dal Convenzionante rientra tra i casi dell'art. 7 comma 5 LR n. 19/2009 e ss. mm. ii. ed è caratterizzato dai seguenti parametri urbanistici:
  1. il lotto oggetto dell'intervento edilizio ha una superficie di mq. \_\_\_\_\_ riportato nel Catasto Terreni al foglio \_\_\_\_\_ p.lle \_\_\_\_\_;
  2. gli immobili oggetto di sostituzione edilizia sono riportati al Catasto Fabbricati al foglio \_\_\_\_\_ p.lle \_\_\_\_\_ sub. \_\_\_\_\_;
  3. gli immobili interessati all'intervento rientrano in zona \_\_\_\_\_ del vigente Prg;
  4. il progetto prevede, pertanto, una quota non inferiore al 30% della volumetria prevista, da destinare ad edilizia residenziale sociale (E.R.S.);
  5. l'intervento prevede, nel rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68,

una quota pari a \_\_\_\_\_ mq/ab;

6. il progetto prevede il rispetto degli obiettivi di qualità energetica ed ambientale del Protocollo ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) a cui la Regione Campania ha aderito, con particolare riguardo ai criteri di sostenibilità edilizia ed urbana e all'uso dei materiali per l'edilizia sostenibile;

Tutto quanto innanzi premesso, fra le parti come innanzi costituite, liberamente e senza riserve alcuna si conviene e si stipula quanto segue:

### **ARTICOLO 1 (VALORE DELLA PREMESSA)**

La premessa, in una con gli atti in essa richiamati, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ARTICOLO 2 (LEGITTIMAZIONE)**

Il convenzionante presta al Comune di Camposano la più ampia ed illimitata garanzia circa la proprietà e disponibilità delle aree oggetto del Permesso di Costruire, individuato catastalmente al foglio n. \_\_\_\_\_ particelle n. \_\_\_\_\_ del C.T. del Comune di Camposano;

Le aree di cui al comma precedente risultano ricadenti per una superficie di \_\_\_\_\_ mq, nel vigente Piano Regolatore Generale, in zona urbanistica \_\_\_\_\_-  
\_\_\_\_\_.

### **ARTICOLO 3 (TRASFERIMENTO OBBLIGHI)**

Il convenzionante si impegna a trasferire gli oneri derivanti dalla presente convenzione ad eventuali successivi aventi causa, richiamando integralmente gli

impegni assunti con la presente.

Il Convenzionante resterà comunque solidalmente responsabile con gli aventi causa relativamente a tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione sino a quando non interverrà espressa liberatoria da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito dell'accertato adempimento ai suddetti obblighi.

#### **ARTICOLO 4 (DURATA E ATTUAZIONE)**

Il Permesso di Costruire ha una validità di anni 3 salvo proroghe concesse secondo la normativa vigente, dalla data di rilascio da parte del Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Camposano, e non potrà essere attuato per stralci funzionali.

Tutti gli interventi contemplati dal Permesso di Costruire, comprese le opere di urbanizzazione, dovranno essere ultimati entro il termine di cui al comma precedente.

In fase di esecuzione dovranno essere rispettate le caratteristiche piano volumetriche indicate nelle tavole di progetto mentre non sono da ritenersi vincolanti le soluzioni architettoniche indicate.

Il Comune di Camposano ed il convenzionante si riservano di concordare le eventuali modifiche e correzioni che, nel rispetto delle caratteristiche del Permesso di Costruire, si rendessero necessarie per armonizzare il progetto con esigenze d'ordine tecnico ed urbanistico che si manifestassero successivamente all'approvazione, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione urbanistica in materia.

#### **ARTICOLO 5 (INDAGINI AMBIENTALI ED EVENTUALI BONIFICHE)**

(eventuale nel caso di edifici o manufatti da demolire esistenti sull'area)

Il convenzionante si impegna, prima dell'inizio dei lavori di demolizione, ad effettuare un'indagine ambientale preliminare del sito al fine di individuare, nelle aree sede di una precedente attività, le zone di deposito, di accumulo di sostanze e materiali potenzialmente pericolosi, tossico-nocivi o comunque inquinanti per il suolo e le acque di falda e quindi di procedere, se necessario, alla messa in sicurezza dell'area o allo smaltimento dei materiali da demolizione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Nel caso in cui, in funzione dell'esito delle indagini preliminari, i materiali di demolizione presentassero i requisiti di cui al D.M. 13/3/03 ed al D. lgs. n 36 del 13/1/03 e successive eventuali modifiche ed integrazioni il convenzionante si impegna a conferirli in discarica e a darne comunicazione ai competenti uffici comunali mediante invio di copia del formulario di accompagnamento del rifiuto, oppure ad avviarli al recupero o al riutilizzo nell'ambito dello stesso cantiere qualora risulti consentito.

Al termine dei lavori di demolizione il convenzionante si impegna altresì ad effettuare un'indagine ambientale integrata del suolo e delle acque di falda, eseguita secondo i criteri e metodi di cui al D.M 471/97 e successive eventuali modifiche ed integrazioni ai fini dell'eventuale bonifica dell'area che dovrà essere effettuata, se necessario, secondo le procedure di cui al citato D.M., prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dei nuovi edifici.

## **ARTICOLO 6 (PROVVEDIMENTI ABILITATIVI)**

Per dare inizio all'esecuzione dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria il convenzionante dovrà ottenere l'apposito Permesso di Costruire, il cui rilascio sarà comunque subordinato alla stipula del presente atto ed agli

accertamenti di cui all'articolo n. 4. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno comunque essere realizzate in concomitanza alla durata del Permesso di Costruire. L'ammontare e le modalità di versamento del contributo commisurato al costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, qualora risultino dovuti, verranno determinati, in base alle disposizioni comunali in materia in vigore al momento del rilascio del Permesso di Costruire stesso.

#### **ARTICOLO 7 (OPERE DI URBANIZZAZIONE)**

Il soggetto attuatore dell'intervento si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione, previste dal progetto, nonché a realizzare gli allacciamenti di tutte le reti da collegarsi ai pubblici servizi esistenti.

#### **ARTICOLO 8 (PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA)**

Per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono allegati al Permesso di Costruire i relativi progetti, a firma di tecnici abilitati, completi dei pareri previsti dalla normativa vigente in materia.

I lavori verranno eseguiti sotto la sorveglianza dei tecnici comunali, e pertanto il convenzionante si impegna a comunicare per iscritto l'inizio dei lavori ai competenti Uffici comunali.

Le opere di Urbanizzazione verranno realizzate in concomitanza all'esecuzione degli edifici previsti dal Permesso di Costruire.

#### **ARTICOLO 9 (ULTIMAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E**

## **SECONDARIA)**

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di competenza del convenzionante dovranno essere ultimate, collaudate con esito positivo, accatastate a cura e spese del convenzionante stesso e consegnate al Comune di Camposano prima del rilascio dei certificati di agibilità degli immobili realizzati.

### **ARTICOLO 10 (COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO FINALE)**

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere sottoposte ad uno o più collaudi in corso d'opera, di norma da effettuarsi prima del reinterro delle opere stesse. Tali collaudi dovranno essere a firma di tecnico abilitato con la partecipazione attestata dei tecnici dell'Ente gestore delle reti e del Comune di Camposano.

La documentazione relativa ai collaudi di cui sopra dovrà essere presentata contestualmente alla documentazione relativa al collaudo finale per l'acquisizione da parte del Comune di Camposano delle opere.

Il Comune di Camposano, su istanza del convenzionante, sottoporrà a visita di collaudo finale le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dal medesimo, verificandone la rispondenza ai progetti approvati ed alle regole della buona arte costruttiva. Il collaudo finale dovrà essere effettuato non prima di 90 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Il convenzionante si impegna ad effettuare le riparazioni ed i completamenti necessari rilevati nelle visite di collaudo in corso d'opera e finale, entro i termini stabiliti dal Comune. Fintanto che le opere non verranno prese in carico dal Comune di Camposano il convenzionante è tenuto alla loro manutenzione ordinaria e



straordinaria.

Le spese riguardanti le operazioni di collaudo, sia in corso d'opera che finale, sono a carico del convenzionante. A tal fine il convenzionante si impegna a versare entro 15 giorni l'importo richiesto e documentato da parte del Comune di Camposano il quale potrà, in caso di mancato pagamento, avvalersi della fideiussione, prestata a garanzia dell'adempimento di tutti gli impegni convenzionali.

#### **ARTICOLO 11 (GARANZIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA)**

A garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi e delle opere di urbanizzazione secondaria, il convenzionante ha prestato al Comune di Camposano una o più fideiussioni bancarie/polizze assicurative nella misura di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) pari al valore dei computi metrici facenti parte del Piano in oggetto, che verranno estinte interamente, su richiesta del convenzionante, non prima di un anno dalla data di approvazione del collaudo finale favorevole delle opere.

Le fideiussioni bancarie/polizze assicurative sono prestate con la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e sono operative entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Camposano.

#### **ARTICOLO 12 (CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E CONSEGNA DELLE OPERE)**

La cessione gratuita delle aree per urbanizzazione primaria, secondaria deve avvenire, a cura e spese del convenzionante, prima del rilascio dei provvedimenti abilitativi relativi ai progetti edilizi.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria verranno prese in carico dal Comune, a seguito di istanza del convenzionante, quando sia stata accertata la buona e regolare esecuzione delle opere, e comunque prima del rilascio dei certificati di agibilità degli immobili realizzati. Fintanto che non avverranno la consegna delle opere e la relativa presa in carico da parte del Comune sarà obbligo del convenzionante curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria (nel caso di asservimento tale obbligo resterà comunque a carico del convenzionante anche dopo la stipula dell'atto).

### **ARTICOLO 13 (ALLACCI ALLE RETI)**

Il convenzionante si impegna, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a far allacciare a cura dell'Ente gestore delle reti la propria rete di riscaldamento ed acqua sanitaria al teleriscaldamento, ove presente. Si impegna altresì ad allacciare la rete interna delle acque bianche e delle acque nere ai recapiti pubblici che verranno indicati dagli appositi Uffici comunali.

### **ARTICOLO 14 (DISPONIBILITA' PER IMPIANTI TECNOLOGICI)**

Il convenzionante si impegna a mettere a disposizione dell'Ente gestore delle reti, locali o porzioni di aree adeguate per la realizzazione di impianti che l'Ente medesimo riterrà necessario installare nell'area di intervento.

Dette aree non potranno essere computate fra quelle previste in cessione per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, di urbanizzazione primaria e

secondaria e per perequazione urbanistica.

## **ARTICOLO 15 (REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ASSEGNATARI)**

Sono riportati di seguito i requisiti soggettivi che devono possedere gli assegnatari delle abitazioni previste per l'Edilizia Residenziale Sociale.

Sono destinati a prima casa per i soggetti di cui all'art. 11 comma 2 del DL 112/2008 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, nonché ai soggetti di cui alle Linee Guida allegate alla DGR n. 356 del 08/08/2011, artt. 4 e 5.

In particolare, possono accedere agli alloggi riservati i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure essere cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di riferimento;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio *adeguato* alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito regionale. Tale requisito sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato dal diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato. La titolarità di quote di alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, sul territorio regionale, non rileva ai fini dell'accesso, tranne nel caso in cui le restanti quote del diritto appartengano al coniuge o altro componente il nucleo familiare;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in locazione semplice ovvero in proprietà con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forme concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero perito senza diritto al risarcimento del danno;

e) indicatore ISEE non superiore ad € 30.000.

I requisiti sopraindicati devono essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare, alla data della stipula del contratto di locazione.

Ai fini della permanenza, i requisiti sopraindicati devono essere posseduti in occasione di ogni rinnovo contrattuale.

Fanno parte del nucleo familiare: il contraente, il coniuge, anche se non risulta nello stato di famiglia, tutte le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico, purché la stabile convivenza con il contraente duri da almeno due anni prima della stipula del contratto.

Il conduttore dell'alloggio sociale attesta il possesso dei requisiti previsti al comma 1 lettere a), b), c) e d) mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). La dichiarazione e l'attestato ISEE sono allegati al contratto di locazione.

E' prevista una riserva del 40% degli alloggi a favore di soggetti che, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e purché il reddito sia compatibile con il pagamento del canone d'affitto così come definito nei successivi punti, appartengono ad una delle seguenti categorie sociali:

- a. soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio per fine locazione;
- b. soggetti che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultra sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento o figli fiscalmente a carico;
- c. giovani coppie, che contraggono matrimonio in un periodo compreso fra i diciotto mesi antecedenti e i diciotto mesi successivi alla data del contratto di locazione;
- d. famiglie monoparentali composte da un solo genitore, nella situazione di celibe/nubile, separato secondo legge, divorziato o vedovo, con almeno un figlio a carico;
- e. immigrati regolari;
- f. soggetti che risiedono legittimamente in baracche e container e che hanno partecipato a precedenti bandi speciali ERP e che sono stati esclusi dalla partecipazione per superamento del limite del reddito.

Gli alloggi sociali possono essere locati o assegnati direttamente dal proprietario, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a soggetti privati, aventi i requisiti di cui all'art.4 del DRG n. 356 del 08/08/2011, e per la quota percentuale loro destinata, appartenenti ad una delle categorie di cui al punto 5 dello stesso decreto, previo stipula della convenzione di cui al comma 8 dell'art. 10 della Legge 80/2014, redatta sullo schema tipo predisposto dalla Regione.

Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, con le opportune modalità ed i mezzi a propria disposizione, il controllo dell'effettivo possesso da parte dei beneficiari dei requisiti di cui sopra.

## **ARTICOLO 16 (DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO COMPLESSIVO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI - PCMA)**

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale, realizzati nell'ambito di tale intervento, dovranno essere alienati ad un prezzo non superiore a quello risultante dall'applicazione dei massimali di costo di cui al Decreto Dirigenziale A.G.C. 16 Settore 04 n. 265 del 26/09/2012, ed in relazione alla data di stipula della presente ad eventuali aggiornamenti di prezzo.

Il prezzo di vendita è determinato in €\_\_\_\_\_ per mq di superficie complessiva, nel rispetto delle direttive nazionali e regionali, in particolare, nel rispetto dell'art. 1 – *Nuove Edificazioni* – del Decreto Dirigenziale AGC 16 Settore 4 n.265 del 25/09/2012 – "*Limiti di costo per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata*" tenuto conto dei vari coefficienti correttivi e di successive modifiche ed integrazioni.

## **ARTICOLO 17 (CANONE DI LOCAZIONE/CORRISPETTIVO DI GODIMENTO. REVISIONE)**

Il canone annuo iniziale di locazione o di godimento di ciascun alloggio e delle relative pertinenze è stabilito in base all'art. 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 356 del 08/08/2014.

## **ARTICOLO 18 (CONTRATTO DI LOCAZIONE E VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO)**

Ai sensi dell'art.8 della Delibera di Giunta Regionale n. 356 del 08/08/2014. In particolare, la durata del vincolo di destinazione d'uso di alloggio sociale è stabilito per un minimo di anni 15 per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita.

Alla scadenza dei termini di cui al paragrafo precedente l'alloggio e le relative pertinenze potrà essere alienato esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 356 del 08/08/2014. E' riconosciuto al locatario od assegnatario il diritto di prelazione sull'acquisto.

#### **ARTICOLO 19 (NORMATIVA ANTIMAFIA)**

Il convenzionante dichiara che non sussistono alla stipula della presente convenzione cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia.

Il convenzionante, comunque si impegna a procedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione a compiere quanto di sua competenza per l'acquisizione da parte del Comune di Camposano delle necessarie certificazioni e di quanto altro obbligatorio in base alla normativa vigente in materia antimafia;

Se risultassero cause ostative, la presente Convenzione si avrà per mai stipulata, a parte il risarcimento dei danni cui il convenzionante potrà pretendere alcun che, a titolo di penale o a qualsiasi titolo per somme erogate o attività svolte.

#### **ARTICOLO 20 (TRASCRIZIONE)**

Il convenzionante autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del competente Funzionario dell'Agenzia del Territorio di Camposano da ogni responsabilità al riguardo.

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del convenzionante.

Il Responsabile del Servizio

---

Il Convenzionante

---

Il Segretario Comunale Rogante

---

Allegati:

Delibera della Giunta Regionale n. 356 del 08/08/2014;

Decreto Dirigenziale AGC 16 Settore 4 n.265 del 25/09/2012 – *“Limiti di costo per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”*.